


Reg. Casi N° 7/217

STUDIO LEGALE PETTINELLI
30172 VENEZIA - MESTRE
PIAZZALE LEONARDO DA VINCI, 8
Tel. +39 041 396 90 87 - Fax +39 041 504 10 70
venezia@studiolegalepettinelli.com

ORIGINALE

TRIBUNALE DI VENEZIA

**PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
EX ARTICOLO 6 e SS, LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3**



Per

REFRESH DI ZANUTTO LEONARDO & C. SAS (di seguito, per brevità, “Refresh” o la “Società”), società in accomandita semplice, con sede legale in Venezia (VE), San Marco 4233, c.f. e p.i. 04105830279, iscritta al Registro delle imprese di Venezia con n. REA 365865, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Leonardo Zanutto, nato a Conegliano (TV) l’01.01.1993 e domiciliato in Venezia – Lido, Via Marcantonio Bragadin n. 6/E c.f. ZNTLRD93A01C957M, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla presente proposta, dall’Avv. Paolo Pettinelli [c.f. PTT PLA 64M27 L736B] e dall’Avv. Valentina Manoni [c.f. MNN VNT 70D66 I608Q; valentina.manoni@servicepec.it] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia - Mestre (VE), Piazzale L. da Vinci n. 8.

L’Avv. Paolo Pettinelli indica il numero di fax 041 / 5041070 e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) paolo.pettinelli@venezia.pecavvocati.it presso cui ricevere gli avvisi inerenti al seguente procedimento.

* * *



Premesso che

A) In data 20 dicembre 2016 Refresh ha depositato avanti all'intestato Tribunale ricorso ex articolo 15, comma 9, Legge 27 gennaio 2012 n.3, al fine di ottenere la nomina di un gestore della crisi (**Doc. n. 1 - Ricorso 20.12.2016**).

B) Con provvedimento del 25 gennaio 2017 il Tribunale Ordinario di Venezia, nella persona del Giudice Dottoressa Gabriella Zanon ha nominato per i fini di cui all'articolo 15, comma 9, L. 3/2012 il Dott. Danilo Capone (**Doc. n. 2 - Provvedimento Tribunale 25.01.2017**).

C) Come già evidenziato nel predetto ricorso, nessuno dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2° L.F. risulta integrato, atteso che Refresh:

- a) ha avuto, nei tre esercizi antecedenti un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 300.000-;
- b) ha realizzato nei tre esercizi antecedenti ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiori ad Euro 200.000-;
- c) ha un ammontare di debiti non superiore ad Euro 500.000-.

Ne deriva pertanto che la società ricorrente possa ritenersi legittimata a promuovere la procedura di cui alla legge n. 3/2012 al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento.

D) Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che



di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze assunte originariamente.

E) Tale squilibrio ha trovato le proprie cause sia nell'aumento dei costi di esercizio che nella realizzazione di investimenti che non si sono rivelati idonei ad incrementare l'attività di impresa, ma anzi, hanno impedito alla Società di continuare nella propria attività.

F) Sussistono quindi i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7.2 della Legge 3/2012 in quanto:

- 1) il debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012;
- 2) il debitore non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- 3) il debitore ha fornito idonea documentazione per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come di seguito allegata).

G) Il debitore, pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 L. 3/2012, ha predisposto con l'ausilio del Dott. Capone, gestore della crisi, la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento allegata Sub A.

H) La composizione dei debiti evidenziati dalla situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2017 è indicata nell'allegato **sub B** in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi.



riferimento alla attuabilità ed idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, **allegata sub C**.

N) Ai fini della attuabilità in concreto del presente accordo, è previsto l'intervento del soggetto terzo Signor Massimo Zanutto, nato a Venezia, il 30/09/1958, residente in Venezia (VE), Via Paolo Renier, a garanzia condizionata alla omologa del piano, di redditi sufficienti ad assicurarne la sua attuabilità. Infatti i creditori prededucibili e privilegiati verranno soddisfatti integralmente mediante l'intervento di nuova finanza da parte del Signor Zanutto che si è impegnato a mettere a disposizione la somma di Euro 77.000,00 a soddisfare il fabbisogno stimato a piano in Euro 76.159,81- (**Doc. n. 3 – Dichiarazione irrevocabile del terzo Massimo Zanutto**).

O) Il Piano prevede inoltre la possibilità di chiedere ed ottenere un rimborso entro 5 anni del credito IVA evidenziato nella dichiarazione anno di imposta 2016 pari ad € 26.652,00 oltre al credito IVA maturato nel corso dell'anno 2017 per € 296,21, e ad un credito Irap di € 758,00.

P) Il Piano prevede, infine, la cessione degli unici cespiti aziendali rimasti (cfr. **allegato sub J**), a seguito della presentazione di una offerta irrevocabile di acquisto da parte di Chiringuito Ssrl del valore di Euro 2.000,00 (**Doc. n. 4 - Offerta irrevocabile di acquisto**).

Q) La società, nell'arco degli ultimi 5 anni, non ha compiuto alcun atto dispositivo su beni aziendali.



che l'Ill.mo intestato Tribunale di Venezia,

ritenuti

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012,

voglia

con decreto ex articolo 10.1 Legge 3/2012,

fissare udienza

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta,

disponendo

ex art. 10.2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonchè disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura del gestore della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L. 3/2012.

* * *

Si allegano, ai sensi dell'art. 9 di cui alla Legge n. 3/2012, i seguenti documenti obbligatori:

- A) Relazione alla situazione patrimoniale;
- B) Elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;



- C) Attestazione sulla fattibilità del piano;
- D) Situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2017;
- E) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- F) Bilancio al 31/12/2014;
- G) Bilancio al 31/12/2015;
- H) Bilancio al 31/12/2016;
- I) Scritture contabili autenticate;
- J) Elenco beni

Si allegano i documenti citati in narrativa:

1. Ricorso 20 dicembre 2016;
2. Provvedimento del Giudice 25 gennaio 2017;
3. Dichiarazione irrevocabile del terzo Massimo Zanutto;
4. Offerta irrevocabile di acquisto.

* * *

Venezia, 2 ottobre 2017

Avv. Paolo Pettinelli

Avv.  Manoni

MANDATO

Il sottoscritto Leonardo Zanutto, nato a Conegliano (TV) l'01.01.1993, c.f. ZNTLRD93A01C957M, quale socio accomandatario e legale rappresentante della REFRESH DI ZANUTTO LEONARDO & C. SAS società in accomandita semplice, con sede legale in Venezia (VE), San Marco 4233, c.f. e p.i. 04105830279, iscritta al Registro delle imprese di Venezia con n. REA 365865, nomina propri procuratori e difensori in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, l'avv. Paolo Pettinelli e l'avv. Valentina Manoni conferendo agli stessi ogni facoltà inerente al mandato, ivi incluse espressamente quella di rinunciare agli atti e all'azione nonché accettare le relative rinunce, conciliare, transigere, nominare sostituti, domiciliatari, presentare ricorsi e reclami ed eleggere domicili diversi dal presente.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Paolo Pettinelli in Venezia – Mestre (VE), piazzale L. da Vinci n. 8

Leonardo Zanutto



È autentica

